

Convegno BELLARIA

16 APRILE 2012

**LE DICHIARAZIONI
PER IL PERIODO 2011**

DICHIARAZIONE UNIFICATA



DUE CONDIZIONI

- Periodo di imposta coincidente con l'anno solare;
- Obbligo di presentare le due dichiarazioni: Redditi e IVA

TERMINE DI PRESENTAZIONE PER I SOGGETTI IRES



Art. 2 comma 2 D.P.R. 322/1998

Entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di
chiusura del periodo d'imposta

Per società con esercizio coincidente con l'anno solare



1° ottobre 2012

LIQUIDAZIONE

(N.B.: novità decreto semplificazioni)




Art. 5 comma 1 D.P.R. 322/1998

Dichiarazioni relative al periodo ante liquidazione:
entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello in cui vi è
l'iscrizione al registro imprese della liquidazione

Dichiarazioni relative al periodo post liquidazione:
entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura
dell'esercizio

CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE

scioglimento
senza
liquidazione



utilizzo i normali termini fissi di presentazione, in quanto non scatta la previsione del termine “mobile” previsto per le operazioni straordinarie

perdita
della
pluralità
dei soci

rappresenta una ipotesi di cessazione della attività', con presentazione in termine fisso

Ris. 157/08 dichiarazione in caso di decesso del socio

REVOCA LIQUIDAZIONE

(N.B.: novità decreto semplificazioni)



Art. 5 comma 3-bis D.P.R. 322/1998

Se revoca prima del termine di presentazione dichiarazione:
non devono essere presentate dichiarazioni ante e post liquidazione

Restano fermi effetti dichiarazioni già presentate, a meno che revoca
non intervenga prima presentazione dichiarazione post liquidazione

LIQUIDAZIONE OLTRE IL PERIODO D'IMPOSTA



Art. 5 comma 3 D.P.R. 322/1998

Presentazione dichiarazioni periodi successivi
nei termini ordinari

LIQUIDAZIONE IMPRESE INDIVIDUALI



1. Dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione
(solo quadro RF o RG + modello studi con indicazione codice esclusione 2)
2. Dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione e agli eventuali periodi successivi
(solo quadro RF o RG + modello studi con indicazione codice 5)
3. Dichiarazione periodo di imposta
(quadro RF o RG + quadri altri redditi)

NOVITA' MODELLO



L'ACE NEL MODELLO UNICO

Abbandonato approccio del confronto tra patrimoni

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento
	RS113	5	6	3%	7
		,00	,00		,00
		Codice fiscale			Rendimento attribuito
		8			9
					,00
		Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RQ	
		10	11	12	
		,00	,00	,00	

Limite massimo introdotto con decreto

Ace non viene gestito come una variazione in diminuzione nel modello UNICO, ma si espone nel quadro di determinazione del reddito imponibile

		Reddito minimo	Reddito	ACE	
RN6	Reddito imponibile	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO AI FINI DELL'ACE

- Conferimenti in denaro: ammontare da assumere con criterio pro rata temporis. Rilevano quando sono effettivamente eseguiti, non meramente sottoscritti (Rel. acc. D.A.),
- Riduzione di capitale sociale
- Distribuzione di dividendi (alla data della delibera con allocazione del debito tra le passività)
- Attribuzioni di riserve di capitale
- Assegnazioni di beni con riduzione del netto

Attenzione: le delibera di aumento avvenute entro il 2010 ed effettivamente eseguite nel 2011 non rilevano (rel Acc. D.A.)

VARIAZIONI DIMINUTIVE IRRILEVANTI



Perdita di esercizio

- A) generata nel 2010 > entra nel computo del netto al 31.12.2010 poiché la norma esclude solo l'utile di esercizio
- B) generata nel 2011 non riduce il patrimonio netto poiché non è attribuita ai soci

VARIAZIONI IN AUMENTO IRRILEVANTI

Utile allocato in riserva indisponibile:

- Indisponibile in senso stretto: acquisto azioni proprie (2357 ter u.c.)
- Non distribuibile: riserva da valutazione partecipazione equity method (2426, punto 4), rivalutazione volontaria (2423, c. 4), utile su cambi (2426, 8 bis)

Art. 5 comma 5 D.A.: riserve escluse:

- 1) Quelle derivanti da mere valutazioni (riv. Volontaria, utile su cambi etc)
- 2) Quelle totalmente indisponibili (acquisto azioni proprie)
- 3) Al contrario utili effettivi parzialmente indisponibili sono rilevanti
(Es. riserva legale, riserva cooperative)



UN ESEMPIO

I DATI DI RIFERIMENTO

- al 31.12.2010 utile su cambi 100, utile complessivo posto a riserve nel 2011 = 1000.
- Incremento del netto 1000, incremento rilevante ai fini ACE 900.
- Nel corso del 2011 la posta in valuta viene realizzata incassando 100 stimati al 31.12.2010, quindi la riserva diviene liberamente distribuibile (ART. 5, C. 5 D.A., ma la riserva indisponibile deve essersi formata a partire dal 2011 , Rel. Acc.)
- Per il patrimonio netto nulla cambia, ma ai fini ACE si dovrebbe avere una variazione in aumento già nel modello Unico 2012

LE OPERAZIONI DI COPERTURA DELLE PERDITE

Versamento eseguito dai soci in conto capitale è certamente conferimento in denaro (anche tramite rinuncia a finanziamento soci o compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Cfr. D.A. art. 5, c2)

-  A) secondo la norma è computabile per l'intero ammontare (pro rata temporis)
-  B) secondo le istruzioni al modello Unico è computabile per valore non superiore al patrimonio netto (escluso eventuale utile di esercizio)

LE RIDUZIONI EFFETTIVE: UN ESEMPIO

nell'esercizio 2010 la società subisce una perdita di **50**. Patrimonio netto ante perdita **10**
Quindi la perdita ha generato un deficit di **40**
I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di **50** con un patrimonio netto di **10** a fine esercizio
La riduzione per perdita non rileva , mentre il versamento a copertura rileva

Secondo norma:
Per intero importo di 50

Secondo istruzioni Unico:
Per importo di 10

ACE E MODELLO UNICO

Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000
 Utile esercizio 2010 a riserva = 100.000
 Perdita di esercizio 2011 = 80.000
 Netto al 31.12.2011 = 30.000
 Variazione rilevante Unico 2012 = 30.000

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
	¹ 100.000 ,00	² ,00	³ ,00	⁴ 100.000 ,00
		Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento
RS113		⁵ 30.000 ,00	⁶ 30.000 ,00	⁷ 900 ,00
		Codice Fiscale		Rendimento attribuito
		⁸ ,00		⁹ ,00
		Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Eccedenza riportabile quadro RG
		¹⁰ ,00	¹¹ ,00	¹² ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

La perdita d'esercizio pur essendo una riduzione del netto senza attribuzione ai soci riduce l'incremento aceizzabile!!!

Al rigo RN 6 (non è una Variazione da RF)

ACE E MODELLO UNICO

SRL Alfa in trasparenza, reddito = 50.000
 Variazione ACE = 60.000.
 Due soci Beta SRL e Gamma SRL al 50%
 Imputato a ciascuno = 150
 Reddito di Beta = zero

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS113			Partimento netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento	
			5	,00	6	,00	3%	7
			Codice fiscale		Rendimento attribuito			
			B Cod. fisc alfa srl		9		150 ,00	
			Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		Eccedenza riportabile quadro RG	
			10	,00	11	150 ,00	12	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Al rigo RN 6
 (non é una
 Variazione da RF)

La Delta srl, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, presenta la seguente situazione:

Patrimonio netto al 31.12.2010 (escluso l'utile 2010 pari a € 27.000)

Capitale sociale	€ 100.000
Riserva legale	€ 12.000
Riserva straordin.	€ 45.000
	<u>€ 157.000</u>

Anno 2011

Utile 2010	€ 27.000 di cui:	
	€ 1.500 accantonato a riserva legale	} Delibera assemblea 19.4.2011
	€ 10.500 accantonato a riserva straordin.	
	€ 15.000 distribuito ai soci	
Distribuz. riserve	€ 18.000	→ 15.5.2011
Aumento C.S.	€ 50.000 versato il 20.6.2011	→ Delibera assemblea 24.5.2011

Anno 2012

Utile 2011	€ 25.000 di cui:	
	€ 1.250 accantonato a riserva legale	} Delibera assemblea 27.4.2012
	€ 23.750 accantonato a riserva straordin.	

	Incrementi	Decrementi
Accantonamento utile 2010 a riserva legale (rileva per intero)	€ 1.500	
Accantonamento utile 2010 a riserva straordin. (rileva per intero)	€ 10.500	
Distribuzione riserve ai soci (rileva per intero)		€ 18.000
Conferimento soci per aumento capitale sociale (rileva per 50.000 x 195 gg / 365 gg)	€ 26.712	
Totali	€ 38.712	€ 18.000
Incremento capitale proprio (38.712 – 18.000)		€ 20.712

L'incremento del capitale proprio va confrontato con il patrimonio netto 2011, compreso l'utile 2011, così determinato:

PN al 31.12.2010	€ 157.000
Accantonam. utile 2010 a riserva legale	€ 1.500
Accantonam. utile 2010 a riserva straordinaria	€ 10.500
Distribuzione riserve ai soci	(€ 18.000)
Versamento soci per aumento capitale sociale	€ 50.000
Utile 2011	<u>€ 25.000</u>
PN al 31.12.2011	€ 226.000

Poiché l'incremento del capitale proprio 2011 (20.712) è inferiore al patrimonio netto al 31.12.2011 (226.000), il rendimento nozionale, ossia la deduzione, va determinata applicando il 3% all'incremento di capitale proprio, come segue:

$$€ 20.712 \times 3\% = € 621,36$$

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	1	38.712,00	Decrementi del capitale proprio	2	18.000,00	Riduzioni	3	,00	Differenza	4	20.712,00
		Patrimonio netto	5	226.000,00	Minor importo col. 4/col. 5	6	20.712,00	Rendimento	7	3%	621,00		
		Codice fiscale	8		Rendimento attribuito	9	,00						
		Rendimenti totali	10	621,00	Eccedenza riportabile	11	,00	Eccedenza riportabile quadro RQ	12	,00			

Ipotizzando che il reddito d'impresa 2011 sia pari a € 45.310 il quadro RN va così compilato:

IRES	RN1	Reddito	Liberalità	1	,00	2	45.310,00					
	RN2	Perdita					,00					
	RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00					
	RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti		1	,00	2	,00				
			in misura limitata	in misura piena	3	,00						
	RN5	Perdite	Perdite non compensate		1	,00	2	,00				
Proventi esenti			3	,00								
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	ACE	1	,00	2	45.310,00	3	621,00	4	44.689,00

LE NORME ANTI ABUSO:

ARTICOLO 10

Opera solo all'interno del gruppo societario, caratterizzato da rapporto di controllo ex art. 2359

riduzioni in capo alla conferente

- conferimenti in denaro eseguiti verso controllata (opera anche venuto meno il rapporto di controllo)
- Corrispettivi per acquisto di partecipazioni in società controllate (la società deve già essere controllata prima dell'acquisto che determina la riduzione)
- Corrispettivi per acquisizione di aziende in società controllate (meglio precisato il contenuto del D.L. 201/11)
- Incremento dei crediti da finanziamento verso società del gruppo

riduzioni in capo alla conferitaria

- Conferimenti derivanti da soggetti esteri white list controllati da residenti
- Conferimenti derivanti da soggetti black list

ACE E SOGGETTI IRPEF

- Dato di computo per agevolazione: patrimonio netto al 31.12.2011
- Uniche variazioni diminutive sono quelle figurative cioè acquisto di partecipazioni in società controllate e aziende



Condizioni:

- 1) Contabilita' ordinaria per opzione (ma non citato il termine "irrevocabile)
- 2) Irrilevanza dell'anno di formazione del patrimonio netto
- 3) Presenza dell'utile di esercizio
- 4) Rilevanza dei conferimenti in natura

ACE E SOGGETTI IRPEF

La società ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell'immobile da cui ha conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000

Il calcolo dell'ACE viene eseguito assumendo l'intero patrimonio netto pari a € 510.000 x 3% = 15.300 che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011.

Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 510.000

la trasparenza		Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
Deduzione per capitale investito proprio		1 510.000 ,00	2 ,00	3 ,00 3%	4 15.300 ,00
RS45	Codice fiscale	5 ,00		6 Rendimento attribuito ,00	7 Rendimenti totali ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Il dato va inserito a RF 55 e se eccedente
Il reddito dell'esercizio a RN 21

01 | LA SITUAZIONE

La Snc Alfa ha un patrimonio netto al 31 dicembre 2011 costituito dalle seguenti poste:

Capitale sociale	euro 400.000
Riserve di utili	euro 186.240
Utile esercizio 2011	euro 46.340
Prelevamento soci	euro 100.000
Totale patrimonio netto	euro 532.580

02 | IL REDDITO D'IMPRESA

- Il rendimento nozionale spettante è pari a $532.580 \times 3\% = 15.977$
- L'utile fiscale 2011, per effetto di alcune riprese in aumento, è pari a 72.740 euro

Deduzione per capitale investito proprio	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	¹ 532.580,00	² ,00	³ 532.580,00	3% ⁴ 15.977,00
R545	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	
	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ 15.977,00	

La compilazione del quadro RF avverrà come segue:

	RF48	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE			,00	
Determinazione del reddito	RF49	SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E			72.740,00	
	RF50	Redditi da partecipazioni in società di cui all'art. 5	Reddito minimo	¹ ,00	² ,00	
	RF51	Perdite da partecipazioni in società di cui all'art. 5			,00	
	RF52	REDDITO D'IMPRESA LORDO (o PERDITA)	Perdite non compensate	¹ ,00	² 72.740,00	
	RF53	Erogazioni liberali			,00	
	RF54	Proventi esenti			,00	
	RF55	REDDITO D'IMPRESA (o PERDITA)	Perdite progressi	Differenza	ACE	
		In misura limitata	In misura piena			
		¹ ,00	² ,00	³ 72.740,00	⁴ 15.977,00	⁵ 56.763,00

LE SOCIETA' DI COMODO

ART. 2 DL 138/2011 (problemi nuovi)

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies.

NUOVE IPOTESI

DECORRENZA

DAL 17.09.2011

PROBLEMI VECCHI

Immobili rivalutati nel 2008 vanno indicati al costo storico, RF 76

Proventi esenti
Plus esenti pex
Dividendi esclusi
Bonus ace e capitalizzazioni

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF74	Esclusione/Disapplicazione 1	Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari 6
		Valore medio	Percentuale	Imposta sul reddito 3	IRAP 4	IVA 5	
RF75	Titoli e crediti	,00	2%			,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%			,00	4,75%
RF77	Immobili A/10	,00	5%			,00	4%
RF78	Immobili abitativi	,00	4%			,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%			,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%			,00	0,9%
RF81	Totale		Ricavi presunti 2	Ricavi effettivi 3			Reddito presunto 5
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni		,00	,00			,00
RF83	Reddito imponibile minimo						,00

Anche beni in leasing al costo concedente (sia prima che dopo riscatto)

In attesa di integrazione

Riguarda periodi a cavallo ma c'è il problema dell'acconto

Situazione del 2011

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF74	Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
			Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
	1	2	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RF75	Titoli e crediti	1	,00	2%	,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni		,00	6%	,00	4,75%
RF77	Immobili A/10		,00	5%	,00	4%
RF78	Immobili abitativi		,00	4%	,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni		,00	15%	,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni		,00	1%	,00	0,9%
RF81	Totale	2		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	5
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00	,00	,00
RF83	Reddito imponibile minimo					,00

operatività

redditività

La casella "Casi particolari" va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia posseduto dei beni indicati nei righi da RF75 a RF80. In tal caso va indicato il codice "2" e le colonne 4 e 5 dei righi da RF75 a RF81 non vanno compilate.

NUOVE IPOTESI SOCIETA' DI COMODO




A prescindere dal raggiungimento dei ricavi minimi di operatività.
Unica via di uscita è il ricorrere di una causa di esclusione oppure l'accoglimento della istanza di interpello disapplicativo

NUOVE IPOTESI SOCIETA' DI COMODO

G 1) Con la manovra di ferragosto sono state approvate le disposizioni che vanno a integrare la disciplina normativa che riguarda le cosiddette società di comodo coinvolgendo, a partire dal 2012, anche le società che per tre periodi d'imposta consecutivi hanno dichiarato una perdita fiscale. La norma prevede almeno uno storico di 3 periodi d'imposta rispetto a quello di applicazione, il quarto, per cui sembrerebbe ragionevole ritenere che i soggetti con una anzianità inferiore a questo periodo minimo non siano coinvolti dalle nuove disposizioni ferma restando la possibilità di applicare nei loro confronti la disciplina ordinaria delle società non operative. E' corretta questa affermazione?

Risposta di Batocchi Francesco – Direzione Centrale Normativa

È corretta. Le disposizioni in materia di società c.d. in perdita sistematica ex articolo 2, commi 36-decies e ss., del D.L. n. 138 del 2011 presuppongono un c.d. "periodo di osservazione" di tre anni; nei confronti di quelle società che non hanno almeno tre anni "di vita", pertanto, la disciplina sulle società c.d. in perdita sistematica non trova applicazione. Ciò non esclude che per le stesse società la disciplina delle società "di comodo" prevista dall'articolo 30 della L. n. 724 del 1994 possa trovare applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti ivi previsti



ESERCIZIO 01.01- 31.12

Compilazione di causa di esclusione, non esonera il periodo dal triennio in perdita

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	Esclusioni/Disapplicazioni		INTERPELLO			Casi particolari	
	1	2	3				6
			Imposta sul reddito	IRAP	IVA		
RF74							
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
RF75 Titoli e crediti	1	,00	2%		,00	1,50%	
RF76 Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%	
RF77 Immobili A/10		,00	5%		,00	4%	
RF78 Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%	
RF79 Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%	
RF80 Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
RF81 Totale			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto	
			,00	,00		,00	
RF82 Redditi esclusi ed altre agevolazioni						,00	
RF83 Reddito imponibile minimo						,00	

DETTENZIONE DI SOLI BENI MERCE :

Nel triennio 2009/2011 = 1 (fine compilazione)

Nel solo 2011 = 2 (solo colonna 1)

LA MAGGIORAZIONE

Periodo d'imposta 1.12.2011/30.11.2012

RQ: addizionale società di comodo
es. reddito minimo € 50.000, ACE 3.000

SEZIONE XX Maggiorazione IRES per i soggetti c.d. "non operativi" (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)	Perdite pregresse				
	Reddito	In misura limitata		ACE	Imponibile
	1 50.000,00	2	3	4 3000,00	5 ,00
	Imposta	Detrazioni	Crediti d'imposta e ritenute	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione
RQ64	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta a debito	Imposta a credito	
	11 ,00	12 ,00	13 4.935,00	14 ,00	

10,5% addizionale Ires

SOC. COMODO 01.12 – 30.11

Compilazione di causa di esclusione
 é fondamentale per evitare
 non operatività da perdita triennale

Potrebbe essere compilata la casella
 Casi particolari ma se vi e' perdita
 Triennale la societa' e' di comodo
 Senza reddito minimo

Verifica
 dell'operatività
 e determinazione
 del reddito
 imponibile
 minimo dei
 soggetti
 non operativi

	Esclusioni/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica		INTERPELLO			Casi particolari
		1	2	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	
RF74				3	4	5	6
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale	
RF75	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%	
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%	
RF77	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%	
RF78	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%	
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%	
RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%	
			Ricavi presunti	Ricavi effettivi		Reddito presunto	
RF81	Totale		2	,00	3	,00	5
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni					,00	
RF83	Reddito imponibile minimo					,00	

Da barrare in caso di perdita fiscale nei tre
 periodi precedenti o uno in utile (non suff.)
 e due in perdita

LA DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

INTERESSI PASSIVI

- Circ. 29/11: nel caso di trasformazione regressiva l'eccedenza di interessi passivi non dedotta dalla società di capitali non può essere considerata dalla società di persone
- Interessi passivi moratori : non hanno natura finanziaria ma risarcitoria. Problema per quelli derivanti da rapporti con istituti di credito
- Interessi attivi moratori: possono essere inseriti tra quelli che sterilizzano gli interessi passivi > Ass. 46/09 esprime dubbi, ma sembra sostenibile la tesi dell'inserimento per quelli fiscalmente rilevanti (incassati)

INTERESSI INTERAMENTE DEDUCIBILI

- Da mutui ipotecari o da leasing per immobili in locazione:
 - Vale solo per le società immobiliari di gestione: esse sono quelle il valore del patrimonio é prevalentemente formato da immobili non utilizzati direttamente (circ. 37/09)
 - La valutazione del patrimonio va eseguita con i valori correnti (circ. 36/04), quindi comprensiva dell'avviamento, mentre dubbio é l'inserimento degli immobili in leasing

PROSPETTO DEGLI INTERESSI PASSIVI

Rol pregresso non utilizzato

Rol esercizio: A-B in senso civilistico
nettizzato da ammortamenti e canoni
leasing

Prospetto interessi passivi non deducibili		Consolidato		IRES		RHT	
RF118	Interessi passivi deducibili	1	2	3	4	5	
RF119	Risultato operativo lordo				2	3	
RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile	1	2	3	4		
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui	1	2	3			
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax						

Interessi passivi e oneri assimilati
Depurare la voce C17 di:
Interessi capitalizzati
Interessi commerciali
Oneri non finanziari
Interessi mutui immobiliari gestione
Interessi auto

Interessi attivi (anche figurativi)
Compresi quelli commerciali
(circ. 38/10)

IL PROSPETTO DEGLI INTERESSI

Interessi passivi pregressi: se deducibili poiché ROL capiente vanno portati in deduzione al rigo RF 54 cod. 13

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi deducibili					
	RF118	1	2	3	4	5
RF118	Interessi passivi deducibili	,00	,00	,00	,00	,00
RF119	Risultato operativo lordo			,00	,00	,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile	Consolidato		IRES	RHT	
		1	2	3	4	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		1		2	3	,00
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax					,00

In presenza di ROL eccedente si devono dedurre tutti gli interessi passivi.
 In caso non siano dedotti, sia l'eccedenza ROL sia gli interessi passivi non possono essere riportati a nuovo

RIPORTO FISCALE DELLE PERDITE

Sdoppiate le caselle per la gestione delle perdite a riporto

RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		3
		(di cui di anni precedenti 1	,00	2	,00	
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti		3
		1	,00	2	,00	,00

Modificato il prospetto per la memorizzazione delle perdite

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIQ	Addizionale IRES	IRES	Maggiorazione IRES
				1	2	3	4
				1	,00	,00	,00
				5	,00	,00	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	,00	,00
				5	,00	,00	,00

Perdite dei primi tre esercizi: 1.000;
perdite sorte in esercizi successivi: 500;
reddito: 1.100.

La società compensa l'intero importo (1.000) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 100), oltre a un ammontare di 80 delle perdite successive (pari all'80% di 100).

Reddito imponibile: $(1.100 - 1.000 - 80) = 20$.

Perdite ancora riportabili $(500 - 80) = 420$

La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta in parte ai successivi.

In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.

A prescindere dalla scelta operata, si è dell'avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'ottanta per cento, fa esplicito riferimento "al reddito imponibile", il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d'imposta.

- Perdita riportabile 100;
- Reddito complessivo 70;
- Reddito minimo 30.

Vale il limite dell'eccedenza sul reddito minimo (pari a: $70 - 30 = 40$) in quanto inferiore all'80% del reddito complessivo (pari a: $70 \times 80\% = 56$).

La società compensa la perdita per un importo di 40, dichiara un imponibile di 30 pari al reddito minimo, che risulta superiore al 20% del reddito complessivo. Perdita residua ancora riportabile: 60.

Nell'esempio descritto nella domanda:

- 70 sarà il reddito imponibile su cui calcolare l'ottanta per cento;
- di conseguenza, il reddito astrattamente compensabile con le perdite pregresse sarà pari a 56 (ossia, l'80% di 70) nei limiti del reddito minimo di 30 (limite c.d. effettivo);
- pertanto, la società "non operativa" dichiarerà un reddito imponibile pari 30, con una perdita residua riportabile a nuovo per 60 (ossia, 100 meno le perdite utilizzate in compensazione per 40, su un totale "astrattamente" disponibile di 56).

Si deve evidenziare che con l'eliminazione del limite quinquennale al riporto delle perdite e la contestuale introduzione di una riportabilità illimitata (nel tempo) delle medesime, anche, le società non operative "congeleranno" le proprie perdite realizzate in periodi in cui erano considerate "operative", in attesa di utilizzarle nei periodi in cui ritorneranno ad essere "operative" ovvero, ancorché rimangano non operative, conseguano un reddito imponibile superiore quello minimo presunto, con i limiti sopra indicati.

COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI






Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36-sexiesdecies , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011.

1. Proroga


1.1. Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, è prorogato al 15 ottobre 2012.

BENE LA PROROGA, MA RESTANO I DUBBI

REDDITO DA BENEFICI



CONSEGUENZE PER IMPRESA



NECESSITA' DI RICALCOLO ACCONTI

IL CASO AUTO: RIFLESSIONE

Si riteneva che nel 60% non deducibile fosse compreso l'uso privato del mezzo

BIANCHI & ROSSI SNC



Costi deducibili al
40%
Usata dal socio
Bianchi

Costi deducibili al
40%
Usata dal socio
Rossi

I POSSIBILI CASI: il benefit

Socio amministratore

Socio dipendente

~~Socio e basta~~

Art. 51, comma 1 TUIR:

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, ... , in relazione al rapporto di lavoro

Art. 51, comma 3 TUIR:


Ai fini della determinazione in denaro dei valori ... , si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art.9

Art. 51, comma 4 TUIR:

Ai fini dell'applicazione del comma 3, per gli autoveicoli , i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri

MANCANDO UN RAPPORTO CON
LA SOCIETA' NON E' POSSIBILE
GESTIRE IL BENEFIT

I POSSIBILI CASI: riepilogo



NESSUNA SOLUZIONE APPARE INDOLORE

FATTISPECIE INTERESSATE

17. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci: se la società concede in uso l'autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente della società l'utilizzo configura una fattispecie rientrante nell'art. 67, c. 1, lett. h-ter?

L'art. 67, c. 1, lett. h-ter del TUIR dispone che costituisce reddito diverso *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”*.

Al riguardo si osserva che tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.

Ciò premesso si ritiene che la concessione in uso dell'autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società configurando un *fringe benefit*, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all' artt. 51 del TUIR.

STRUTTURA COMUNICAZIONE




DATI DEL CONTRATTO (Nota: nel caso si scelga di inserire qualsiasi forma contrattuale, anche verbale, il dato non è obbligatorio)						
15	264	264	1	Tipologia di contratto	NU	Valori ammessi: 1 = Comodato 2 = Caso d'uso 3 = Altro
16	265	284	20	Identificativo del contratto	AN	Indicare l'elemento identificativo del contratto in uso all'inviante
17	285	292	8	Data di stipula del contratto	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
18	293	293	1	Bene concesso in godimento	AN	Valori ammessi: A = Autovettura B = Altro veicolo C = Unità da diporto D = Aeromobile E = Immobile F = Altro

Dato obbligatorio.
 La lettera F va indicata solo quando l'ammontare dei beni concessi in godimento diversi da quelli indicati nelle lettere da A a E è non inferiore a 3.000 Euro al netto dell'IVA

6 TIPOLOGIE

STRUTTURA COMUNICAZIONE

NON BASTAVA LA TARGA?

19	294	310	17	Numero telaio	AN		Da compilare se il campo "Bene concesso in godimento" assume i seguenti valori: - A = Autovettura - B = Altro veicolo
20	311	313	3	Metri	NU		Da compilare se il campo "Bene concesso in godimento" assume il valore - C = Unità da diporto
21	314	318	5	Potenza motore in KW	NU	Pa 	Da compilare se il campo "Bene concesso in godimento" assume il valore - D = Aeromobile

IL TEMA DEI FINANZIAMENTI

30	407	415	9	Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni	NU	L'importo va espresso in Euro (parte intera)	Dato obbligatorio. In caso di assenza indicare il valore 0
----	-----	-----	---	--	----	--	--

.... effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente

la comunicazione deve essere effettuata per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo;

l'obbligo sussiste, comunque, anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo (periodo in corso al 17.09.2011).

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

12. Comunicazione beni dei soci: in ordine alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l'obbligo sussiste solo se tali operazioni sono strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci o a prescindere da tale circostanza?

Risposta: Petrone Carmela (DCA_SAS_UBD)

I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

F 6) BENI AI SOCI - I finanziamenti e i versamenti devono essere segnalati per l'intero ammontare oppure solo per la quota parte riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento ai soci?

Risposta di Luigi Stefanucci – Direzione Centrale Accertamento

I finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare

F 7) BENI AI SOCI - Se un socio ha effettuato solo finanziamenti o versamenti ma non ha ricevuto alcun bene in godimento, deve segnalare comunque i propri apporti alla società?

Risposta di Luigi Stefanucci – Direzione Centrale Accertamento

I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

F 5) BENI AI SOCI - Il provvedimento del 16 dicembre 2011 prevede l'obbligo di comunicare anche finanziamenti e versamenti dei soci. La prima parte dell'articolo 1.3 fa riferimento a quelli "realizzati" nel periodo di imposta, mentre la seconda parte, relativa all'esercizio 2011, si riferisce a quelli "in corso". Mentre dal 2012 sembra chiaro che vadano comunicati gli apporti effettuati nell'anno, per quelli del 2011 non si capisce se occorre comunicare il dato del periodo oppure il totale dei versamenti effettuati fino a tale periodo.

Risposta di Carmela Petrone – Direzione Centrale Accertamento

Per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011.

In sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.